

**D.d.u.o. 6 ottobre 2023 - n. 15164**

**2021IT16RFPR010 - 1° provvedimento di approvazione delle domande presentate e concessione delle relative agevolazioni (d.d.u.o. 10 ottobre 2022 n. 15049) a valere sulla misura «Investimenti - Linea Green» In attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» - ID BANDO RLO12023031244 - CUP E48B22002220009**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

«SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E

ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01 agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.);

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi

realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 2 «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», obiettivo specifico 2.1 «Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra», l'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» che prevede interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;
- la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 1 agosto 2022, relativa al PR - FESR 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitali di spesa come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
  - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
  - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
  - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
  - l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla

## Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 13 ottobre 2023

- deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
  - la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii ed in particolare la Comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021 che, tra l'altro, ha introdotto la misura 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» relativa agli incentivi diretti per investimenti privati da concedere entro il 31 dicembre 2022;
  - la Decisione della Commissione C(2022) 6498 final del 13 settembre 2022 relativa al caso SA.103540 che ha autorizzato il regime per la concessione, nella Regione Lombardia, di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;
  - la d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974 che ha adottato il regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpita dalla crisi da pandemia Covid 19, SA.103540, per la concessione nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio, nel rispetto della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al regime di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
  - la Comunicazione della Commissione 2022/C 423/04 del 7 novembre 2022 «Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19» che ha prorogato la sezione 3.13 fino al 31 dicembre 2023;
  - la Decisione C(2022) 9692 final del 16 dicembre 2022 con cui la Commissione ha autorizzato la proroga del regime per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della richiamata d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974, come da aiuto SA. 105115;
  - la d.g.r. 28 dicembre 2022, n. XI/7700 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi pandemica Covid 19 di cui alla d.g.r. 6974/2022 aiuto SA 103540 a seguito della decisione C (2022) 9692 final del 16 dicembre 2022 con aiuto SA 105115;
- Richiamati:
- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
    - istituito la misura «Investimenti - Linea Green» con una dotazione finanziaria di € 65.000.000,00, a valere sull'incremento del «Fondo investimenti imprese» comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 31 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 34 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;
    - stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea Green» l'agevolazione è concessa, per le imprese che hanno presentato la domanda entro il 28 luglio 2023, nel Regime
  - quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020;
  - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea Green»;
  - il decreto 4648 del 29 marzo 2023 con cui è stato approvato l'Avviso della misura «Investimenti - Linea Green» in attuazione della d.g.r. 7595/2022, di seguito «Avviso»;
  - la d.g.r. XII/758 del 27 luglio 2023 che ha prorogato fino al 31 agosto 2023 la data entro la quale possono presentare domanda le MPMI e le grandi imprese nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020;
  - il decreto n. 11362 del 27 luglio 2023 che ha sostituito, in attuazione della d.g.r. XII/758, la data «28 luglio 2023» con la data «31 agosto 2023» nel sopra richiamato d.d.u.o. n. 4648/2023 e nei suoi allegati;
  - il decreto n. 11782 del 3 agosto 2023 che ha modificato la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 dell'Avviso della misura «Investimenti - Linea Green», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, in coerenza con l'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
    - € 24.050.000,00 per il Fondo di garanzia;
    - € 40.950.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
- Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;
- Considerato che:
- con il decreto n. 7238 del 16 maggio 2023 si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Green» - Obiettivo Specifico 2.1, Azione 2.1.3;
  - l'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Green» - Obiettivo Specifico 2.1, Azione 2.1.3, è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 19 maggio 2023;
- Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti - Linea Green», al netto dei costi di gestione:
- il d.d.u.o. n. 10893 del 14 luglio 2023 con il quale si è provveduto a:
    - impegnare a favore del Gestore Finlombarda SpA l'importo di € 53.400.000,00, relativo alle annualità 2023, 2024 e 2025;
    - demandare l'adozione dei successivi atti contabili per l'importo complessivo di € 9.000.000,00 a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025;
  - il d.d.u.o. n. 14765 del 2 ottobre 2023 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025, gli impegni assunti con il decreto 10893/2023 per la quota residua di €9.000.000,00, a copertura di tutta la dotazione finanziaria;
- Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595, modificata con la d.g.r. XII/758 sopra richiamata, ha stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea Green» l'agevolazione è concessa, per le imprese che hanno presentato la domanda entro il 31 agosto 2023, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 entro il termine di validità del regime e dell'Avviso (31 dicembre 2023);
- Dato atto che in attuazione del suddetto regime:

- l'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera le soglie seguenti:

- l'1% del bilancio totale disponibile per il regime (ossia 3,8 milioni per impresa) e
- i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico;

- gli aiuti concessi nella sezione 3.13 sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20 del quadro temporaneo; non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti;

- l'aiuto relativo alla quota di garanzia, determinato attraverso il metodo di cui alla decisione n. 182/2010, è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia gratuita concessa; per le informazioni pertinenti l'aiuto è inserito, per ciascun beneficiario, anche al valore nominale dello strumento sottostante;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea Green» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'Avviso all'art. C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi Online, e prevede inoltre una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate agli artt. C.3.a «Modalità e tempi del procedimento», C.3.b. «Verifica di ammissibilità delle domande» e C.3.c «Valutazione delle domande» dell'Avviso di cui al decreto 4648/2023 e nell'Accordo di Finanziamento;

- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;

Precisato che le intensità delle agevolazioni di cui al presente provvedimento sono determinate in coerenza con quanto previsto all'art. B.1.c «Regime di aiuto», comma 2, lett. g) dell'Avviso;

Considerato che, ai sensi dell'art. C.3.e dell'Avviso, il responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori della proposta di Agevolazione concedibile, pervenuta da Finlombarda, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

Viste le domande di partecipazione presentate a valere sulla Misura «Investimenti - Linea Green» di cui al decreto 4648/2023 dalle imprese indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica delle domande presentate dalle imprese di cui sopra, svolte dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi online;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per le imprese indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) presenti nella piattaforma Bandi Online;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti,

gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;

- gli articoli 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore dell'agevolazione superiore ai 150.000 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84.3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

Dato atto che, in fase di adesione, tutte le imprese richiedenti, a prescindere dal valore dell'agevolazione, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella domanda di agevolazione di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ssmmii;

Dato atto che tutte le domande oggetto del presente provvedimento sono state presentate in data anteriore al 31 agosto 2023 e pertanto le relative agevolazioni sono concesse nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli art. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

Dato atto che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la Misura Attuativa con ID Bando 87415 e CAR 24621;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro Nazionale Aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 1° Provvedimento» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco delle imprese per le quali il soggetto gestore ha svolto con esito positivo le istruttorie formali e tecniche, la sede operativa oggetto dell'investimento, il regime di aiuto applicato, l'importo dell'agevolazione concessa, l'eventuale esito delle verifiche antimafia e il COR;

Ritenuto di:

- approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 1° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'indicazione delle agevolazioni a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17, destinata alla Misura «Investimenti - Linea Green» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595;
- concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A del presente provvedimento alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a € 150.000,00;
- concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A del presente provvedimento alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a € 150.000,00 e risulta rilasciata l'informazione antimafia liberatoria attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);
- concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'Allegato A del presente provvedimento alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del D.lgs 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta;

Dato atto che, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, si procederà con l'adozione del provvedimento di decadenza del contributo;

Dato atto che l'art D.1.a. «Obblighi generali dei soggetti beneficiari» al comma 1 prevede, tra l'altro:

- alla lettera c), che l'intervento dovrà essere realizzato presso la sede operativa indicata nella diagnosi energetica alle-

## Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 13 ottobre 2023

gata alla domanda presentata e riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- alla lettera b), che il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi di cui all'art. B.2.b «Durata dei progetti»;

Vista la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI»;

Richiamato il decreto n. 11144 del 24 luglio 2023 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo economico nominato con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione della misura di cui alla sopra richiamata d.g.r. n. XII/7595, nell'ambito dell'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e nella sezione «PR Lombardia FESR 2021-2027» del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è assunto oltre i termini procedurali previsti dall'art. C.3.a comma 2 dell'Avviso per i necessari approfondimenti istruttori;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti - Linea Green» Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» - PR FESR 2021-2027 è: E48B22002220009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 29 dicembre 2022 n. 32 Bilancio di Previsione 2023-2025 e il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato con d.g.r. n. XI/7748 del 28 dicembre 2022;
- la legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali nonché la d.g.r. 8 agosto 2023 n. 842 di integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e aggiornamento dei relativi documenti tecnici di accompagnamento;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

## DECRETA

1. Di prendere atto dell'esito positivo delle istruttorie formali e tecniche effettuate dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi Online, riferite alle imprese indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 1° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'indicazione delle agevolazioni a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17, destinata alla Misura «Investimenti - Linea Green» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595.

3. Di concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a € 150.000,00.

4. Di concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a € 150.000,00 e risulta rilasciata l'informazione antimafia liberatoria attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

5. Di concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta.

6. Di provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza del contributo.

7. Di dare atto che l'art D.1.a. «Obblighi generali dei soggetti beneficiari» al comma 1 prevede, tra l'altro:

- alla lettera c), che l'intervento dovrà essere realizzato presso la sede operativa indicata nella diagnosi energetica allegata alla domanda presentata e riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- alla lettera b), che il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi di cui all'art. B.2.b «Durata dei progetti».

8. Di considerare il beneficio accettato dai soggetti beneficiari della misura elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento.

9. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e nella sezione «PR Lombardia FESR 2021-2027» del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>).

11. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, ai soggetti beneficiari e ai soggetti finanziatori attraverso la piattaforma Bandi Online per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente  
Maria Carla Ambrosini